



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Alessandro Volta"

Via Vallone delle Pere - 88836 COTRONEI (KR)
Codice Fiscale 91021450795 - Codice Meccanografico KRIC81500P
Telefono 0962/44131 - Fax 0962/1906785 –
E-Mail: kric81500p@pec.istruzione.it – kric81500p@istruzione.it
Sito Web: www.iccotronei.edu.it



REGOLAMENTO D'ISTITUTO



Il presente **REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO** è stato approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 38 del 18/12/2025 e dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 25 del 22/12/2025.

Indice

- I. Principi generali.
- II. Comportamento alunni.
- III. Uso degli spazi scolastici.
- IV. Conservazione strutture e dotazioni
- V. Modalità di comunicazione con studenti e genitori.
- VI. Svolgimento coordinato delle attività degli organi collegiali.
- VII. Altri Organi Collegiali.
- VIII. Consigli di classe, Comitati e Assemblee dei genitori. Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART.1- Finalità della scuola del Primo Ciclo.

La finalità generale della Scuola del Primo Ciclo è lo sviluppo economico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale Europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

ART. 2 - Obiettivi del regolamento.

Scopo del regolamento è di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della scuola secondo i principi generali fissati dall'art.1 in modo da favorire i momenti d'incontro e di colloquio fra i vari organi collegiali e fra questi e le altre rappresentanze delle componenti scolastiche (assemblea generale, assemblea di classe, comitato genitori) ed attuare una reale gestione unitaria.

ART. 3 - Accesso, permanenza ed uscita dalla scuola. - DOCENTI

Il personale docente è incaricato della vigilanza degli alunni all'entrata a scuola, durante la permanenza nella stessa e all'uscita nei modi opportuni e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. Il personale docente è coadiuvato nella vigilanza dai collaboratori scolastici.

È vietato l'accesso degli alunni nell'atrio interno alla scuola prima del suono della campana. L'ingresso a scuola degli insegnanti avviene 5 minuti prima dell'ingresso degli alunni.

Art. 3.1. Come primi adempimenti formali della giornata, il docente è tenuto: a fare l'appello nominale degli allievi al suono della campana che indica l'inizio delle lezioni; a verificare la giustificazione di eventuali assenze degli alunni; ad annotare sul registro di classe l'accidentale mancanza di giustificazione, onde consentire ai docenti della prima ora del giorno successivo di provvedere alla richiesta della giustificazione o, in assenza della stessa, a segnalarlo al coordinatore per fare avvisare la famiglia. È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di necessità il/la docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un/a collaboratore/rice scolastico/a o altro/a docente in servizio nell'area/piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli studenti. Il/la

docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come: palestra o laboratori.

La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al/la docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il/la docente in servizio durante queste attività non lascia la classe all'esperto/a (personale estraneo alla scuola e, quindi, privo del dovere della vigilanza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

Art. 3.2 CAMBI ORARI/AVVICENDAMENTO DOCENTI

I docenti, al suono della campana del cambio orario, si recano il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. Qualora il docente abbia terminato il proprio orario di servizio, attende l'arrivo del collega che lo deve sostituire, salvo avvisare i docenti collaboratori del Dirigente in caso di mancata presentazione del docente titolare dell'ora. Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza sugli studenti, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe. Nel caso una classe fosse "scoperta", mentre i docenti collaboratori del Dirigente e il personale ausiliario si adoperano per le sostituzioni, il personale docente delle classi viciniori, ove avvisato in tal senso, coadiuva nella sorveglianza, anche richiamando gli studenti a osservare comportamenti adeguati.

Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per nessun motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante. Durante i trasferimenti in aule speciali o laboratori gli alunni devono essere accompagnati dall'insegnante di turno. Per quanto concerne i cambi d'ora ordinari gli insegnanti provvederanno con la massima celerità ad effettuare il cambio d'aula, cercando di ridurre al minimo inevitabili momenti di non sorveglianza delle classi. Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo ragazzo per volta; si cercherà tuttavia di limitare tali uscite nel corso della prima e nell'ultima ora di lezione. Gli alunni che per necessità devono recarsi in segreteria o presso la sala insegnanti dovranno essere accompagnati dal personale ausiliario. Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avverrà in modo ordinato e con la vigilanza del personale docente di turno, secondo le modalità concordate e deliberate dal Collegio Docenti. Gli alunni possono telefonare gratuitamente alle famiglie, utilizzando il telefono della segreteria, solo per segnalare malessere fisico o per gravi e motivati problemi di altra natura. È quindi loro vietato telefonare per farsi portare il materiale didattico dimenticato, come pure essere contattati dai familiari se non per casi di importante e urgente necessità. La fotocopiatrice è intesa come attrezzatura d'ufficio e perciò utilizzata dal personale idoneo. È consentito l'ingresso in palestra e l'utilizzo solo se muniti di abbigliamento sportivo.

ART. 4 - Uscite degli allievi dalla scuola per cause eccezionali o scioperi.

In caso di sciopero il Dirigente ne dà avviso ai genitori tramite il diario personale degli alunni. Si seguirà la normativa da contratto. In caso di circostanze eccezionali (telefonate anonime di presenza all'interno dell'edificio di bombe, ecc.). Il Dirigente ne dà immediatamente comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza e adotta tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la sicurezza degli allievi. Pertanto, può far uscire gli alunni dall'edificio scolastico senza preavviso alle famiglie, permanendo la vigilanza dei docenti. In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla Legge e al piano di evacuazione predisposto dalla scuola.

ART. 5 - Orario delle lezioni e intervallo.

L'orario di inizio e di fine delle lezioni e l'intervallo sono stabiliti dal Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 5.1 Durante l'intervallo la sorveglianza è garantita dal personale docente coadiuvato, se necessario, dal personale ausiliario. In nessun caso il personale, vista la situazione specifica (intervallo) deve ritenersi esente dagli obblighi di vigilanza. Durante l'intervallo gli alunni possono conversare e consumare la merenda nell'ambito delle proprie aule o spazi aperti, non è consentito utilizzare i bagni durante l'intervallo. È vietato invece passare da un piano all'altro, come pure intraprendere giochi pericolosi.

ART. 6 – Uscite didattiche e visite di istruzione.

Le visite di istruzione nell'ambito della mattinata rientrano nel normale orario scolastico e sono quindi obbligatorie per gli alunni. Dette visite debbono rientrare in una programmazione educativa - didattica e verranno portate a conoscenza dei membri del Consiglio di classe per il dovuto assenso. Di esse si dà comunicazione in Presidenza. Per le uscite in cui non è previsto l'uso di mezzi di trasporto non è prevista l'autorizzazione dei genitori. Gli alunni con disabilità dovranno essere accompagnati dal docente di sostegno se non autonomi. In ogni caso rimangono valide le norme relative al rapporto docente-alunni previste dalla Legge. I docenti accompagnatori dovranno essere uno ogni quindici alunni, potrà essere presente, oltre agli insegnanti previsti, il docente di sostegno o altri insegnanti designati dal consiglio, in presenza di alunni diversamente abili. Potranno essere autorizzate le proposte di visite guidate o viaggi di istruzione che rispondono ai seguenti criteri: a) partecipazione della maggior parte degli alunni delle classi interessate;

b) oneri di spesa compatibili con le disponibilità.

TITOLO II

COMPORTAMENTO ALUNNI

ART. 7 - Vita della comunità scolastica

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano e *secondo le disposizioni aggiornate dal nuovo regolamento D.P.R. 134 dell'8 agosto 2025*, regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. La normativa del 1° ottobre 2024, n. 150 recante "*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*", è intervenuta sulla valutazione degli apprendimenti per gli alunni di scuola primaria e sulla valutazione del comportamento per gli alunni di scuola secondaria di primo grado, modificando e integrando gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. La valutazione degli alunni della scuola primaria si basa su principi di trasparenza, efficacia comunicativa e tempestività, al fine di coinvolgere appieno sia gli studenti che le loro famiglie nel percorso educativo. Le nuove disposizioni intervengono sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curriculum, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sostituendo i giudizi descrittivi con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la

compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 8 – Gli alunni

Diritti:

- Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
- Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con disabilità;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica; f-bis) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.

- La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

- I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 8.1 – Gli alunni

Doveri:

- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 9 – Disciplina

L'aggiornamento del Regolamento di Istituto recepisce le disposizioni introdotte dal *D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, in attuazione delle Leggi n. 70/2024 e n. 150/2024*, con l'obiettivo di:

- rafforzare l'autorevolezza del personale docente;
- promuovere la cultura del rispetto e della responsabilità;
- valorizzare il voto di comportamento come elemento centrale del percorso formativo;
- rendere le sanzioni disciplinari strumenti educativi e riparativi.

I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati:

- ❖ I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- ❖ La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- ❖ Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- ❖ Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
- ❖ Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e

quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

- ❖ Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Art. 9.1 Sanzioni di allontanamento dalle lezioni:

- L'allontanamento dalle lezioni fino a due giorni costituisce un provvedimento disciplinare con finalità educativa. Durante tale periodo, lo studente svolge attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato la sanzione, presso la scuola, sotto la guida di docenti individuati dal Dirigente Scolastico. Le ore di attività sono computate nel monte ore annuale richiesto per la validità dell'anno scolastico. Il mancato o parziale svolgimento delle attività è valutato negativamente ai fini del voto di comportamento.
- L'allontanamento da tre a quindici giorni prevede lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale, proporzionate alla durata dell'allontanamento. Le attività si svolgono, in via prioritaria, presso strutture ospitanti (enti, associazioni, enti del Terzo settore) convenzionate con la scuola. Le convenzioni disciplinano obiettivi formativi, modalità operative, tempi e figure di riferimento. Durante tali attività, la vigilanza è a carico delle strutture ospitanti. In mancanza di strutture esterne disponibili, le attività si svolgono a favore della comunità scolastica. Il mancato svolgimento delle attività comporta la revisione del voto di comportamento.
- L'allontanamento superiore a quindici giorni è riservato a comportamenti di eccezionale gravità (reati, atti violenti, pericolo per l'incolumità di persone). La durata è commisurata alla gravità dell'atto e al permanere della situazione di pericolo. La scuola, in collaborazione con la famiglia e, se necessario, con i servizi sociali o l'autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo personalizzato, finalizzato al reintegro dello studente nella comunità scolastica.

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria,

i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 9.2 Le attività di cittadinanza attiva e solidale rappresentano percorsi educativi finalizzati alla responsabilizzazione e alla riparazione del danno arrecato. Esse possono comprendere:

- azioni di volontariato;
- attività di utilità sociale;
- progetti di sensibilizzazione;
- attività formative sulla legalità, il rispetto e la convivenza civile.

La partecipazione effettiva e consapevole dello studente incide positivamente sul voto di comportamento.

Art. 9.3 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal

coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 9.4 - Il Patto Educativo di Corresponsabilità

Il Patto educativo di corresponsabilità è integrato con l'impegno congiunto di scuola e famiglia a prevenire e contrastare:

- a) bullismo e cyberbullismo;
- b) uso o abuso di alcol o sostanze stupefacenti;
- c) altre forme di dipendenza.

L'obbligo della scuola di promuovere attività formative e informative sull'uso consapevole e sicuro della rete internet. L'impegno della famiglia a collaborare nei percorsi di rieducazione e responsabilizzazione derivanti da provvedimenti disciplinari.

Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza. Le

istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.

I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa del patto. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 10 – Regolamento uso dei telefoni cellulari e dispositivi mobili nella scuola

Il presente Regolamento relativo all'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi tecnologici da parte degli studenti durante le attività scolastiche è adottato in conformità alle disposizioni contenute nella Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, nella Nota Ministeriale n. 107190 del 19 dicembre 2022 e, da ultimo, nella *Nota Ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024*. Tali provvedimenti, emanati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, hanno lo scopo di garantire un ambiente educativo favorevole all'apprendimento, tutelare il diritto allo studio e prevenire ogni forma di distrazione o uso improprio della tecnologia durante l'orario scolastico. Il presente Regolamento tiene altresì conto delle indicazioni operative e delle eccezioni previste nei casi specifici di personalizzazione didattica (PEI e PDP). I provvedimenti prevedono inoltre le sanzioni relative all'uso improprio dell'Intelligenza Artificiale, come da Linee Guida emanate con *Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025*. Tanto premesso si deliberano le seguenti regole, che diventano parte integrante del Regolamento d'Istituto:

- Come disposto dalla Nota Ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024, è vietato l'utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato o dal Piano Didattico Personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.
- Possono essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali PC e tablet, sotto la guida dei docenti e osservando gli specifici regolamenti relativi ai laboratori d'informatica.
- Gli studenti che hanno con loro dispositivi tecnologici di proprietà (cellulare, smartphone, tablet, ipad, smartwatch, ecc.) devono riporli spenti nel proprio zaino.

- In deroga a quanto esposto all'articolo precedente è consentito l'utilizzo di ipad di proprietà soltanto agli studenti iscritti alle classi digitali della scuola secondaria di primo grado nel rispetto del regolamento d'istituto, della presente appendice e della specifica appendice al regolamento relativa alle classi digitali.
- La scuola non può essere ritenuta responsabile di eventuale perdita, danneggiamento e smarrimento dei predetti dispositivi che dovessero verificarsi durante l'orario delle lezioni.
- L'uso del telefono cellulare da parte dei docenti o del personale ATA è consentito esclusivamente per motivi didattici o urgenti, evitando distrazioni durante le attività educative.
- Quando durante lo svolgimento delle lezioni vi fossero esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, l'alunno contatterà telefonicamente la famiglia, previa autorizzazione da parte del docente, che ne accoglierà formale richiesta. 8. All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre e campi di gioco e durante le uscite didattiche e le gite di classe, sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile. Il docente, previa richiesta formale e motivata da parte dell'alunno e della famiglia, può autorizzare l'utilizzo delle apparecchiature con motivazione scritta e controllando le modalità d'uso.
- Il Consiglio d'Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione. Per comunicare con gli studenti, le famiglie potranno sempre rivolgersi al centralino della scuola.

Nella tabella che segue vengono definite le sanzioni disciplinari riguardanti l'uso dei cellulari e di altri dispositivi tecnologici che vanno ad integrare quelle esposte in precedenza relative al regolamento di disciplina:

TABELLA VIOLAZIONI DISCIPLINARI USO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI TECNOLOGICI

| Mancanza disciplinare | Sanzione disciplinare | Organo competente | Procedimento |
|--|---|--|--|
| Mancata riposizione dello smartphone e/o altri dispositivi elettronici, spenti, nel proprio zaino. | Ammonizione verbale. Ammonizione scritta per comportamento reiterato. In caso di più ammonizioni scritte il Consiglio di Classe | Docente, Consiglio di Classe (solo componente docenti) | Comunicazione alla famiglia mediante diario e/o registro elettronico e/o fonogramma e/o posta. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Uso improprio dello smartphone e/o di altri dispositivi elettronici quando consentito durante le lezioni. | valuterà il grado successivo di sanzione. | | |
| Riprese audio-video eseguite con qualunque dispositivo. | Ammonizione scritta e allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni. Attività di approfondimento e di riflessione sulle conseguenze del comportamento che ha determinato il provvedimento. | Docente, Consiglio di Classe (solo componente docenti) | Comunicazione formale (tramite fonogramma e/o raccomandata e/o PEC) alla famiglia. Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva convocazione formale della famiglia. |
| Riprese audio-video, eseguite con qualunque dispositivo, lesive del diritto di privacy. | Ammonizione scritta e allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni, convertito in attività di cittadinanza attiva e solidale (Art. 4, c. 8-ter). Recupero educativo in orario scolastico a cura del Consiglio di classe. | Docente, Consiglio di Classe (solo componente docenti), Dirigente Scolastico | Presentazione del caso al Dirigente da parte del coordinatore di classe non appena accertato il fatto. Comunicazione formale (tramite fonogramma e/o raccomandata e/o PEC) alla famiglia. Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva convocazione formale della famiglia. |
| Pubblicazione sul web e/o sui social network di foto e/o audio e/o video realizzati con | Ammonizione scritta e allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni, convertito in attività di | Docente, Consiglio di Classe (solo componente docenti), Dirigente Scolastico | Presentazione del caso al Dirigente da parte del coordinatore di classe non appena accertato il |

| | | | |
|---|---|--|---|
| qualunque dispositivo a scuola. | cittadinanza attiva e solidale (Art. 4, c. 8-ter). Recupero educativo in orario scolastico a cura del Consiglio di classe. | | fatto. Comunicazione formale (tramite fonogramma e/o raccomandata e/o PEC) alla famiglia. Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva convocazione formale della famiglia. |
| Plagio Totale o Parziale di Lavori/Verifiche: l'utilizzo dell'IA per generare, senza citazione o autorizzazione, compiti a casa, relazioni, tesine o parti significative di elaborati di verifica. | Annullamento della prova. Richiamo scritto/Verbale sul registro. Svolgimento di attività alternative/riparative. | Docente, Consiglio di classe (solo componenti docenti) | Comunicazione alla famiglia mediante diario e/o registro elettronico e/o fonogramma e/o posta. |
| Creazione e diffusione di testi, immagini o audio generati dall'IA che offendano, diffamino, minaccino o discriminino compagni, personale scolastico o terzi. *Richiamo legge 17 maggio 2024, n. 70. | Ammonizione scritta e allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni, convertito in attività di cittadinanza attiva e solidale (Art. 4, c. 8-ter). Recupero educativo in orario scolastico a cura del Consiglio di classe. | Docente, Consiglio di Classe (solo componente docenti), Dirigente Scolastico | Presentazione del caso al Dirigente da parte del coordinatore di classe non appena accertato il fatto. Comunicazione formale (tramite fonogramma e/o raccomandata e/o PEC) alla famiglia. Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva convocazione formale della famiglia |

ART.10 - I GENITORI

Il ruolo dei genitori, che è sempre determinante per la maturazione e per l'apprendimento, diventa positivo quando la famiglia realizza una collaborazione costruttiva con la scuola. I genitori hanno il compito di :

- ✓ trasmettere ai propri figli la convinzione che la scuola sia di fondamentale importanza nella costruzione del loro futuro,
- ✓ tenersi informati su obiettivi, metodi, attività, orari, regolamenti e documenti d'Istituto.
- ✓ tenersi informati sui risultati conseguiti dai propri figli sia sul piano prettamente didattico che su quello della maturazione personale,
- ✓ stabilire rapporti regolari con gli insegnanti,
- ✓ collaborare in modo costruttivo permettendo assenze solo per motivi validi, riducendo al massimo uscite anticipate e entrate posticipate, leggendo e firmando tempestivamente le comunicazioni della scuola, controllando costantemente il diario, controllando che i figli eseguano compiti e lezioni assegnati e che rispettino le regole della scuola, partecipando agli incontri e alle riunioni previste, formulando osservazioni, critiche e suggerimenti pertinenti, offrendo aiuto e consiglio per le attività che la scuola organizza, favorendo la partecipazione dei figli a tutte le attività integrative programmate dalla scuola, osservando il regolamento d'Istituto in particolare per quello che concerne le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate,
- ✓ curare l'abbigliamento dei propri figli impedendo l'utilizzo di indumenti poco adatti alla scuola e lesivi della dignità propria e altrui,
- ✓ condividere con la scuola le regole del vivere civile, dando importanza alla buona educazione e al rispetto degli altri e delle cose di tutti in modo da dare continuità all'azione educativa,
- ✓ condividere e sostenere le sanzioni della scuola, garantendone l'applicazione facendo riflettere il figlio sulla loro finalità educativa,
- ✓ acquisire consapevolezza che la scuola assicura la vigilanza degli alunni a partire dal loro ingresso nel portone della scuola e fino a quando ne escono,
- ✓ acquisire consapevolezza che in caso di danneggiamenti saranno chiamati alla riparazione diretta del danno e/o al risarcimento dello stesso; nell'impossibilità di individuare ed identificare i responsabili, la scuola si riserva di addebitare i danni alla classe o alle classi nei casi in cui emergano responsabilità collettive,
- ✓ giustificare sempre le assenze, (le assenze per malattia superiori a 5 giorni saranno giustificate con certificato medico),

- ✓ controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l'alunno rispetti le regole della scuola (corredo scolastico, divieto di cellulare, i cellulari sequestrati saranno riconsegnati a giugno, rispetto delle cose proprie e delle cose altrui, rispetto dell'ambiente scolastico, che partecipi attivamente e responsabilmente alla vita scolastica e curi l'esecuzione dei compiti).

I genitori hanno diritto di:

- ✓ ottenere informazioni precise e tempestive sulla programmazione educativa e didattica, sull'organizzazione della scuola e sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli;
- ✓ essere presi in considerazione quando formulano suggerimenti o critiche e quando offrono la loro collaborazione per attività scolastiche.

Art. 11 – La scuola

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per:

- assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
- assicurare iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- assicurare la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti;
- assicurare la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- assicurare servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
- si impegna nell'individuazione dei bisogni formativi, nello sforzo di renderli espliciti e, nei limiti del possibile, di soddisfarli;
- individuare, comprendere e valorizzare gli stili cognitivi personali attraverso l'adozione di strategie didattiche diversificate e a curare che lo studente diventi consapevole della dinamica dei suoi processi cognitivi e responsabile di sé;
- interagire con le richieste formative della società e di operare in collegamento con il territorio;
- stimolare l'attitudine alla ricerca e all'innovazione supportandola con le più idonee procedure di indagine;
- garantire l'accesso alle nuove tecnologie, condizione di un effettivo esercizio della cittadinanza nel contesto europeo;
- promuovere il confronto interculturale e la consapevolezza critica dei valori a fondamento delle società democratiche nell'epoca della complessità;

- creare un clima di serenità, cooperazione e armonia con alunni e genitori;
- promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne il vissuto e per motivarlo all'apprendimento;
- realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa;
- motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al processo formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l'alunno (carezza d'impegno, violazione delle regole, ecc.);
- ricevere i genitori compatibilmente con l'orario di servizio dei docenti;
- favorire un ambiente adeguato al massimo sviluppo delle capacità dell'alunno e al suo successo scolastico;
- promuovere rapporti interpersonali positivi tra alunni e insegnanti, stabilendo regole certe e condivise;
- assegnare i compiti a casa in coerenza col percorso didattico, tenendo conto delle possibilità e capacità degli alunni di gestire il tempo necessario alla loro esecuzione;
- garantire la trasparenza nella valutazione;
- assicurare, nel trattamento dei dati sensibili, il rispetto della privacy di ciascun alunno;
- assicurare la vigilanza degli alunni per tutto il periodo di permanenza a scuola e nello specifico dal momento in cui entrano nel portone dell'Istituto e fino a quando ne escono.

Inoltre, la scuola condivide e fa propria la nuova normativa riguardo il voto in condotta.

Art. 12- Iscrizioni Ritardi Permessi Assenze Giustificazioni

Art. 12. 1- iscrizioni

Le domande di iscrizione per l'anno scolastico 2025/26 possono essere presentate a partire dall'8 Gennaio 2024 al 31 gennaio 2025. Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. E' possibile presentare una sola domanda di iscrizione per alunno/studente consentendo però ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale nel caso in cui la scuola scelta non avesse disponibilità di posti. Le domande di iscrizione alle classi prime sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nell'Istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell'organico dell'autonomia, al numero e alla capienza delle aule.

Art. 12.2- Iscrizioni in eccedenza

E' compito del Dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili definito in base alle risorse dell'organico dell'autonomia, al numero e alla capienza delle aule. Pertanto prima dell'acquisizione delle iscrizioni, nell'ipotesi di richieste di eccedenza, la scuola definisce i criteri di precedenza nell'ammissione, mediante delibera del Consiglio di Istituto, da rendere pubblica con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica, e per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato dalla scuola. Posto che la capienza delle aule è fissata ad un numero massimo di 20 alunni per problemi strutturali, i criteri di precedenza vengono così deliberati :

- Vicinanza della residenza dell'alunno alla scuola : avranno precedenza alle iscrizioni alla Primaria sede centrale gli alunni residenti dalla zona della Banca verso la parte inferiore del paese ; avranno precedenza alle iscrizioni alla primaria sede di Piano Zingari gli alunni residenti dalla zona della Banca alla parte superiore del paese.
- Particolari esigenze lavorative dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale
- Fratelli e sorelle presenti nel plesso scelto

Non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione delle date di invio delle stesse.

Art. 12.3- assenze e giustificazioni

Gli studenti e le studentesse si assenteranno dalle lezioni solo per importanti e documentati motivi e, al rientro in classe, i genitori saranno tenuti alla giustificazione dell'assenza tramite: apposita annotazione sul libretto delle assenze consegnato ad inizio di ogni anno scolastico dalla segreteria, previa firma del genitore o all'esercente la patria potestà o tramite Registro elettronico, dopo che dichiarino di assumersi tutte le responsabilità derivanti dalla custodia delle credenziali di accesso al Registro elettronico, liberando la scuola dall'obbligo di informazione. I periodi di assenza superiori a 5 giorni devono essere giustificati con certificato medico. Nei casi di assenze prolungate e frequenti, dovrà essere ricercata con attenta analisi la causa al fine di garantire un rapporto corretto tra scuola e famiglia. Il giorno del rientro dello studente o della studentessa l'insegnante della prima ora di lezione verificherà l'avvenuta giustificazione. In caso di assenze frequenti o coincidenti con particolari attività programmate, il coordinatore di classe informerà la Dirigenza e la Segreteria didattica contatterà telefonicamente la famiglia. Lo studente o la studentessa che si dovesse presentare a scuola senza giustificazione verrà ammesso/a comunque in classe, ma l'insegnante dovrà segnalare sul registro elettronico la mancata giustificazione e la stessa dovrà essere effettuata il giorno successivo.

Art. 12.4- Ritardi, Entrate posticipate e uscite anticipate

Ritardi:

- Gli studenti che giungeranno a scuola in ritardo potranno essere ammessi in classe soltanto con l'autorizzazione dell'Ufficio di Dirigenza.
- Gli ingressi in ritardo dovranno essere comunicati alle famiglie tramite Registro Elettronico e dovranno essere dalle stesse giustificate, utilizzando il libretto delle giustificazioni.
- Dopo il terzo ritardo, sarà responsabilità del docente all'uopo delegato avvertire la famiglia che, in caso di perseveranza, il comportamento sarà opportunamente valutato dal Consiglio di Classe.

Entrate posticipate:

- Non saranno accolte richieste di entrata posticipata successive alla seconda ora, previa autorizzazione scritta sul libretto da parte dei genitori. Tali ingressi dovranno avere carattere sporadico e occasionale: non possono essere più di 5 durante l'intero anno scolastico.
- Qualora il docente delegato ad autorizzare l'ingresso degli studenti alla 2^ora dovesse accorgersi della ripetitività di tali fenomeni, ne darà immediata notizia alle famiglie e al Consiglio di Classe che, superato il limite di 5 ingressi alla seconda ora, applicherà le sanzioni disciplinari conseguenti.
- Nel momento in cui sul libretto non risulti la firma del genitore, lo studente sarà ammesso in classe con riserva che dovrà essere improrogabilmente sanata il giorno successivo. In caso contrario, l'ora di ritardo verrà considerata assenza ingiustificata e valutata dal Consiglio di classe per le sanzioni disciplinari conseguenti.
- L'ammissione in classe dello studente verrà autorizzata per iscritto dal docente all'uopo delegato dal Dirigente Scolastico, il quale dovrà annotare sul registro di classe l'ingresso alla seconda ora.
- Non saranno accolte richieste di ingressi oltre l'inizio della seconda ora, se non per documentati motivi di salute.

Uscite anticipate:

- Le uscite anticipate non saranno consentite se non in caso di documentati motivi di salute o familiari.
- Il minore non potrà abbandonare da solo l'Istituto prima del normale orario di uscita, a meno che non venga prelevato da un genitore o da persona da questi delegato con apposita dichiarazione scritta, cui sia allegata copia del documento di riconoscimento.
- Le uscite anticipate, in ogni caso, non saranno consentite prima della quarta ora e non potranno essere superiori a 5 nell'arco di ogni quadrimestre.
- Esse dovranno essere autorizzate dai docenti collaboratori/rici del Dirigente o dai /lle docenti responsabili di Plesso, i/le quali provvederanno ad annotare, sui modelli appositamente predisposti, il nome della persona che preleva il minore, allegando fotocopia del documento di riconoscimento(nel caso non si tratti dei genitori).
- Non saranno prese in considerazione richieste telefoniche.

- Le uscite anticipate verranno calcolate, dai/la docente all'uopo delegato, nel monte ore delle assenze degli studenti.

Uscite da scuola

È obbligo dei docenti, ed eventualmente dei collaboratori scolastici in servizio di supporto alla vigilanza, accompagnare gli alunni che non utilizzano il servizio trasporto dall'aula al portone/cancello (ove presente) di uscita posto al confine delle pertinenze dell'edificio scolastico. Al momento dell'uscita dalla scuola i docenti devono affidare i bambini ai genitori o ad adulti delegati dalla famiglia stessa. L'atto di delega deve essere formalizzato sul modulo di liberatoria sottoscritto all'inizio dell'anno scolastico insieme alla fotocopia di un documento di identità per ciascun soggetto delegato. I docenti, in caso di ritardo dei genitori, sono tenuti ad attenderne l'arrivo. In caso di ritardi reiterati da parte dei genitori, il docente coordinatore di classe sollecita gli stessi a una maggiore puntualità. Per l'uscita in autonomia al termine delle lezioni, i docenti coordinatori si preoccupano di assumere agli atti la comunicazione degli esercenti la potestà parentale con l'assicurazione circa le abilità dello studente necessarie per raggiungere l'abitazione in un tragitto privo di situazioni di pericolo da cui siano in grado di auto tutelarsi, sollevando l'Istituzione scolastica da qualunque responsabilità. Soggetto attivo della vigilanza degli alunni al termine dell'orario delle lezioni, oltre le pertinenze scolastiche e, per gli alunni che utilizzano il trasporto, è la famiglia chiamata ad assumersi tale responsabilità con puntualità e precisione.

Uscita autonoma al termine delle lezioni degli alunni minori di 14 anni.

Per gli alunni delle classi 4^a e 5^a della scuola primaria e per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, compilando gli appositi moduli, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita in autonomia da scuola dei propri figli a norma dell'art. 19bis della Legge 148/2017.

Autorizzazione all'uscita autonoma

Per autorizzare l'uscita autonome i tutori/genitori devono dichiarare di aver valutato il grado di autonomia dell'alunno e quindi che:

- È capace di gestirsi e di gestire il contesto ambientale per la sua conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale, per la capacità di utilizzo consapevole e pertinente delle regole e delle competenze acquisite, anche usando correttamente la bicicletta e altri mezzi di locomozione;
- Possiede un'adeguata capacità di attenzione e concentrazione, affidabilità, senso di responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite ed il senso del pericolo;

I genitori tutori dovranno effettuare le loro valutazioni tenendo conto dello specifico contesto nel quale il minore dovrà muoversi:

- collocazione della scuola e tipologia del percorso scuola/casa;
- tipo di viabilità e tipo di strade, presenza di aree pedonali, zone di attraversamento protette, piste pedonali e ciclabili, traffico veicolare;
- distanza dell'abitazione dell'alunno;
- presenza della Polizia Locale, presenza di adulti lungo il percorso.

L'autorizzazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l'età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso. La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. Nel caso in cui un genitore intenda autorizzare l'Istituto a consentire la sola fruizione in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, tale scelta dovrà essere espressamente formulata con apposita dichiarazione sottoscritta.

Sono escluse dall'autorizzazione le uscite anticipate, anche qualora essa siano state comunicate con nota scritta, e i rientri dalle uscite didattiche oltre il normale orario scolastico. In tali casi le famiglie dovranno sempre ritirare personalmente gli studenti e il personale dovrà vigilare affinché gli alunni siano presi in consegna da un adulto autorizzato (genitore o delegato). L'autorizzazione all'uscita autonoma ha validità per tutto l'anno scolastico in corso e dovrà essere rinnovata prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Presa d'atto della scuola.

Il Dirigente scolastico prende atto di tale autorizzazione motivata e, sentiti i docenti, può opporre diniego alla presa d'atto esclusivamente in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza dell'autorizzazione presentata dai genitori. La presa d'atto può essere annullata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato, da parte della Scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto, anche sulla base di segnalazione ricevute.

Impegno dei genitori

I genitori si impegnano a:

- controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli;
- informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza dovessero modificarsi;
- ritirare personalmente o tramite persona maggiorenne delegata il minore su richiesta della scuola e nel caso dovessero insorgere problemi di sicurezza;
- ricordare costantemente al minore la necessità di adottare comportamenti corretti e rispettosi del codice della strada, richiedendo un rigoroso rispetto delle necessarie ed opportune istruzioni quali quelle che seguono: “quando esci dalla scuola per tornare a casa ...”
- prima di attraversare strade, piazze o piazzali osserva attentamente se sopraggiungono veicoli, attraversa solo quando sei sicura/o della loro assenza e con rapidità;
- attraversa sempre sulle strisce pedonali e rispetta i segnali degli agenti di Polizia Locale e dei semafori;
- cammina sempre sul marciapiede; in mancanza del marciapiede cammina sul lato della strada alla tua sinistra e mantieniti sempre sul margine esterno; fai molta attenzione alle curve, dove non si può vedere cosa c'è oltre;
- evita di farti distrarre dall'uso del cellulare;
- evita di correre e giocare; tieni lo zaino e i tuoi oggetti in modo corretto; muoviti in modo tale da non colpire qualcuno o provocare danni; ugualmente fai attenzione agli zaini portati dai tuoi compagni, tieniti sempre a distanza di sicurezza;
- fai bene attenzione a gradini, scalini, buche, ostacoli, ecc.;
- non lasciarti distrarre; soprattutto non oltrepassare i limiti che circondano cantieri e luoghi di lavorazione; non avvicinarti a case abbandonate o pericolanti, pozzi, mezzi o macchine in movimento, accumuli di materiali; non raccogliere oggetti che non conosci o di cui non sei sicura/o. Non arrampicarti su alberi, pali, muri, cancelli, ecc.
- se uno sconosciuto ti invita a seguirlo non farlo; se ti trovi in difficoltà chiedi aiuto agli agenti di Polizia Locale, ai carabinieri/poliziotti o a un adulto.

Art. 14- Viaggi d'istruzione

Per tale attività si intendono i viaggi di alunni e docenti di una o più classi che si protraggono oltre il normale orario scolastico. L'organizzazione spetta alla commissione viaggi deliberata dal collegio dei Docenti. Ai viaggi di istruzione devono partecipare possibilmente tutti gli alunni della classe. Per i meno abbienti possono essere previsti contributi da parte della scuola o dei genitori. I docenti accompagnatori devono essere in numero tale da assicurare una adeguata vigilanza sugli allievi. Il numero degli accompagnatori dipenderà perciò dal numero degli alunni, dal loro grado di autonomia e di autocontrollo,

dall'età, dalle loro condizioni socioculturali, dalla destinazione prevedendo almeno 1 docente per 15 alunni. Per le visite d'istruzione ed i viaggi d'integrazione si fa riferimento alla normativa dettagliata.

Art. 14.1 CRITERI

Obiettivi prioritari

Attinenza della proposta di uscita didattica/viaggio d'istruzione con la progettazione didattica annuale di classe; coerenza con gli obiettivi didattico – formativi; promozione personale e culturale degli allievi: scopo preminente è l'aspetto didattico- culturale, l'opportunità di vivere, insieme al gruppo classe, un'esperienza significativa e formativa.

Correttezza e rispetto delle regole del vivere civile da parte degli allievi partecipanti:

- vengono esclusi dalla partecipazione al viaggio/uscita gli alunni che abbiano avuto un provvedimento disciplinare (nota disciplinare o sospensione) per grave infrazione o reiterazione di infrazioni medie.

Tipologia delle attività – presentare sufficienti elementi di garanzia sotto il profilo della sicurezza (attenta valutazione dei rischi connessi alla scelta delle attività da svolgere nel corso dell'uscita didattica, per prevenire il verificarsi di infortuni); Sostenibilità economica da parte delle famiglie (vanno considerati anche eventuali progetti/iniziative i cui costi vengono sostenuti dalle famiglie);

Docenti accompagnatori:

Un docente ogni 15 studenti per classe (nel caso di partecipazione di uno o più studenti con disabilità verrà designato un docente specializzato oltre al docente accompagnatore).

Studenti partecipanti: almeno il 50% + 1 della classe per tutti i viaggi di istruzione, le visite guidate e per le uscite didattiche.

Numero e durata uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione

una visita guidata a quadrimestre + 1 viaggio di istruzione con 1 pernottamento per le classi quinte della primaria e prime della sec. e due pernottamenti per le classi seconde e terze della sec.

Periodo di effettuazione:

Dalla metà di novembre fino al 10 Maggio. È opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di particolari attività istituzionali: scrutini, elezioni scolastiche, colloqui e prove Invalsi; Le uscite e i viaggi devono interessare almeno due classi parallele. **In assenza di docente accompagnatore, il viaggio non si effettua.**

Per uscita didattica si intende l'iniziativa che si svolge nell'arco temporale previsto per l'attività didattica giornaliera della/e classe/i che preveda un costo aggiuntivo;

- Per visita guidata si intende l'iniziativa della durata di un'intera giornata e che prevede un costo aggiuntivo;
- Per viaggio d'istruzione si intende l'iniziativa di una giornata intera – con estensione oltre l'orario dell'attività didattica della/e classe/i - e il viaggio di più giornate con pernottamento.

Art. 15- Regolamento di disciplina

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale. La successione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
- L'infrazione disciplinare influisce esclusivamente sul voto di comportamento.
- Il voto di comportamento tiene conto della partecipazione, del rispetto delle regole e dell'impegno nelle attività di cittadinanza attiva e solidale.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe. In relazione alle modifiche all'Art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24/6/1998, n. 249 di cui al D.P.R. 235/2007:

“Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non

ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni".

In relazione al DPR 134/2025 che aggiorna lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998) per le scuole secondarie, i procedimenti disciplinari vengono distinti tra "allontanamento dalle lezioni" (fino a 15 giorni, competenza del consiglio di classe) e "allontanamento dalla comunità scolastica" (oltre 15 giorni, competenza del consiglio d'istituto). Viene inoltre inserito il recupero educativo:

"Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. In attesa della stipula di queste convenzioni (o in assenza di strutture adatte), una norma transitoria (Articolo 1, comma 3-bis del DPR 134/2025) stabilisce che tali attività si svolgono a favore della comunità scolastica (es. riordino biblioteca, assistenza in segreteria, supporto a iniziative interne)".

In relazione alle Linee Guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche, allegate al Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025, per regolare l'uso dell'IA nella scuola italiana, in cui si forniscono i principi etici, i requisiti normativi e le indicazioni operative per un'adozione dell'IA che sia sicura, affidabile, etica e antropocentrica:

"In coerenza con il principio di correttezza intellettuale e con il divieto di plagio di cui all'art. 3, comma 3, del DPR 249/98, e sue successive modificazioni, l'utilizzo di strumenti di IA generativa per la produzione elaborati da sottoporre a valutazione, senza un'esplicita dichiarazione del contributo fornito dall'IA, configura una violazione disciplinare. (...) Tale comportamento è da ricondurre alle fattispecie di frode scolastica e comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto, nel rispetto del principio di gradualità e con prevalente finalità educativa e riparativa".

1) REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Con riferimento ai doveri degli studenti, il Consiglio d'Istituto stabilisce quanto segue:

| Violazioni dei doveri riguardanti la frequenza regolare e gli obblighi di studio | | | |
|---|--|--|---|
| Mancanza disciplinare | Sanzione disciplinare | Organo competente | Procedimento |
| Frequenza irregolare o ritardi non seriamente motivati o non giustificati. Assenze strategiche (finalizzate ad evitare compiti in classe, interrogazioni o la partecipazione ad una data disciplina). | Ammonizione verbale. Ammonizione scritta per comportamento reiterato. | Docente | Comunicazione alla famiglia mediante diario e/o registro elettronico e/o fonogramma e/o posta. |
| Negligenza abituale nello studio. | Ammonizione verbale. Ammonizione scritta per comportamento reiterato. | Docente | Comunicazione alla famiglia mediante diario e/o registro elettronico e/o fonogramma e/o posta. |
| Alterazione o distruzione di documenti scolastici propri o altrui, falsificazione di firme o di valutazioni. | Ammonizione scritta. Per fatti reiterati allontanamento dalle lezioni fino a due giorni. Attività di approfondimento e di riflessione sulle conseguenze del comportamento che ha determinato il provvedimento. | Docente, Consiglio di Classe (solo componente docenti) | Comunicazione formale (tramite fonogramma e/o raccomandata e/o PEC) alla famiglia. Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva convocazione formale della famiglia. |
| Abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico (pantaloni corti sopra il ginocchio, pantaloni strappati, scollature eccessive...). | Ammonizione scritta per inosservanza reiterata tramite Altro Tipo di Nota (A.T.N.). | Docente 1 ^a ora, Coordinatore di classe | Comunicazione alla famiglia mediante diario e/o registro elettronico e/o fonogramma e/o posta. |

| Violazioni dei doveri riguardanti la convivenza civile ed il rispetto degli altri | | | |
|---|---|---|--|
| Mancanza disciplinare | Sanzione disciplinare | Organo competente | Procedimento |
| Comportamento lesivo dell'incolumità fisica altrui (lesioni o atti di violenza fisica, schiaffi, pugni, calci, spinte... nei confronti di compagni o adulti) | Richiamo verbale e nota disciplinare sul registro di classe e in caso di un comportamento reiterato Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni, convertito in attività di cittadinanza attiva e solidale (Art. 4, c. 8-ter). Recupero educativo in orario scolastico a cura del Consiglio di classe. | Consiglio di Classe (solo componente docenti), Dirigente Scolastico | Presentazione del caso al Dirigente da parte del coordinatore di classe non appena accertato il fatto. Comunicazione formale (tramite fonogramma e/o raccomandata e/o PEC) alla famiglia. Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva convocazione formale della famiglia. Eventuale denuncia agli Organi di Polizia/Autorità Competenti. |
| Comportamento offensivo e/o lesivo della dignità altrui (Minacce, vessazioni psicologiche, costrizioni, condizionamenti, atti o parole che consapevolmente offendono e/o tendono ad emarginare altri alunni, ...) | Richiamo verbale e nota disciplinare sul registro di classe. Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni, convertito in attività di cittadinanza attiva e solidale (Art. 4, c. 8-ter). Recupero educativo in orario scolastico a cura del Consiglio di classe. | Consiglio di Classe (solo componente docenti), Dirigente Scolastico | Presentazione del caso al Dirigente da parte del coordinatore di classe non appena accertato il fatto. Comunicazione formale (tramite fonogramma e/o raccomandata e/o PEC) alla famiglia. Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva convocazione formale della famiglia. Eventuale denuncia agli Organi di Polizia/Autorità Competenti. |
| | Richiamo verbale e nota disciplinare sul registro di classe Allontanamento | | Presentazione del caso al Dirigente da parte del coordinatore di classe non appena accertato il fatto. |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Atti di bullismo/cyberbullismo (17 maggio 2024, n. 70). | dalle lezioni da 3 a 15 giorni, convertito in attività di cittadinanza attiva e solidale (Art. 4, c. 8-ter). Recupero educativo in orario scolastico a cura del Consiglio di classe. <i>Il Consiglio di Classe potrà valutare l'eventuale esclusione da uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive.</i> | Consiglio di Classe (solo componente docenti), Dirigente Scolastico | Comunicazione formale (tramite fonogramma e/o raccomandata e/o PEC) alla famiglia. Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva convocazione formale della famiglia. Eventuale denuncia agli Organi di Polizia/Autorità Competenti. |
| Comportamenti molto gravi e/o reiterati lesivi dell'incolumità fisica e della dignità altrui. Atti molto gravi e/o reiterati di bullismo/cyberbullismo (legge 17 maggio 2024, n. 70). | Richiamo verbale e nota disciplinare sul registro di classe. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre a quindici giorni. Percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. Ove vi sia reale pericolo per incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'episodio, ovvero al permanere della situazione di pericolo come disposto dall'art. 1 comma 9 del D.P.R. 235/2007. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, come disposto dall'art. 1 comma 9-bis del D.P.R. 235/2007, la sanzione è costituita | Consiglio di Classe (solo componente docenti), Dirigente Scolastico, Consiglio d'istituto | Presentazione del caso al Dirigente da parte del coordinatore di classe non appena accertato il fatto. Comunicazione formale (tramite fonogramma e/o raccomandata e/o PEC) alla famiglia. Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva convocazione formale della famiglia. Convocazione Consiglio d'Istituto per la formalizzazione del provvedimento. Eventuale denuncia agli Organi di Polizia/Autorità Competenti. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.</p> <p><i>Il Consiglio di Classe potrà valutare l'eventuale esclusione da uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive.</i></p> | | |
|--|---|--|--|

| Violazioni che riguardano le norme di sicurezza, la salute, il rispetto delle strutture/attrezzature scolastiche | | | |
|---|--|---|---|
| Mancanza disciplinare | Sanzione disciplinare | Organo competente | Procedimento |
| Scorrettezze e comportamenti irrispettosi verso compagni o adulti. Mancato rispetto del materiale proprio o altrui. Disturbo durante le ore di lezione o le attività scolastiche. Schiamazzi. | Ammonizione verbale. Ammonizione scritta per comportamento reiterato. | Docente, Consiglio di Classe (solo componente docenti) | Comunicazione alla famiglia mediante diario e/o registro elettronico e/o fonogramma e/o posta. |
| Giochi e scherzi pericolosi. Lancio di oggetti non contundenti. Mancato mantenimento dell'ordine e della pulizia nell'aula, nei bagni e negli spazi comuni della scuola. | Ammonizione verbale. Ammonizione scritta per comportamento reiterato. | Docente | Comunicazione alla famiglia mediante diario e/o registro elettronico e/o fonogramma e/o posta. |
| Violazione dei regolamenti degli spazi attrezzati. Danneggiamento ad arredi o strutture scolastiche. | Ammonizione scritta e ripristino del danno con eventuale rimborso da parte delle famiglie delle spese sostenute dalla scuola. | Docente, Coordinatore di classe | Comunicazione alla famiglia mediante diario e/o registro elettronico e/o fonogramma e/o posta ed eventuale convocazione formale per la quantificazione delle spese sostenute dalla scuola. |
| Vandalismo e/o furto. Danni arrecati volontariamente alle strutture scolastiche, agli arredi, alle attrezzature e ai sussidi. | Ammonizione scritta e allontanamento dalle lezioni fino a due giorni e ripristino dei danni provocati, con eventuale rimborso da parte delle famiglie delle spese sostenute dalla scuola. Attività di approfondimento e di riflessione sulle conseguenze del comportamento che ha determinato il provvedimento. <i>Il Consiglio di Classe potrà valutare l'eventuale esclusione da uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione,</i> | Consiglio di Classe (solo componente docenti), Dirigente Scolastico | Presentazione del caso al Dirigente da parte del coordinatore di classe non appena accertato il fatto. Comunicazione alle famiglie tramite Registro elettronico e/o fonogramma, raccomandata/PEC. Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva convocazione della famiglia per formalizzare il provvedimento di sospensione ed eventualmente per la quantificazione delle spese sostenute dalla scuola. Eventuale denuncia agli Organi di |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <i>manifestazioni sportive.</i> | | Polizia/Autorità Competenti. |
| Mancato rispetto reiterato delle disposizioni di sicurezza (D.L. 81/08 e s.m.i.) | Ammonizione scritta e, nei casi più gravi, eventuale allontanamento dalla comunità scolastica, fino a cinque giorni. Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni, convertito in attività di cittadinanza attiva e solidale (Art. 4, c. 8-ter). Recupero educativo in orario scolastico a cura del Consiglio di classe. <i>Il Consiglio di Classe potrà valutare l'eventuale esclusione da uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive.</i> | Consiglio di Classe (solo componente docenti), Dirigente Scolastico | Presentazione del caso al Dirigente da parte del coordinatore di classe non appena accertato il fatto. Comunicazione alle famiglie tramite Registro elettronico e/o fonogramma, raccomandata/PEC. Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva convocazione della famiglia per formalizzare il provvedimento di sospensione. Eventuale denuncia agli Organi di Polizia/Autorità Competenti. |
| Atti vandalici a danno dell'Edificio Scolastico che impediscono il regolare svolgimento delle lezioni (inquinamento da sostanze tossiche, incendio, ...) Atti lesivi della salute e dell'incolumità fisica altrui e della comunità scolastica. | Allontanamento dalla comunità scolastica oltre a quindici giorni. Ove vi sia reale pericolo per incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'episodio, ovvero al permanere della situazione di pericolo come disposto dall'art. 1 | Consiglio di Classe (solo componente docenti), Dirigente Scolastico, Consiglio d'istituto | Presentazione del caso al Dirigente da parte del coordinatore di classe non appena accertato il fatto. Comunicazione formale (tramite fonogramma e/o raccomandata e/o PEC) alla famiglia. Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva |
| | comma 9 del D.P.R. 235/2007. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella | | convocazione formale della famiglia. Convocazione Consiglio d'Istituto per la formalizzazione del provvedimento. Eventuale denuncia agli Organi di Polizia/Autorità Competenti. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | comunità durante l'anno scolastico, come disposto dall'art. 1 comma 9-bis del D.P.R. 235/2007, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. <i>Il Consiglio di Classe potrà valutare l'eventuale esclusione da uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive.</i> | | |
| Infrazione del divieto di fumo nei locali della scuola, compreso l'uso di sigarette elettroniche. | Ammonizione scritta e allontanamento dalle lezioni fino a cinque giorni. Percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. <i>Il Consiglio di Classe potrà valutare l'eventuale esclusione da uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive.</i> | Docente, Consiglio di Classe (solo componente docenti), Dirigente Scolastico | Presentazione del caso al Dirigente da parte del coordinatore di classe non appena accertato il fatto. Comunicazione alle famiglie tramite Registro elettronico e/o fonogramma, raccomandata/PEC. Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva convocazione della famiglia per formalizzare il provvedimento di sospensione. |
| Introduzione o consumo di bevande alcoliche/sostanze stupefacenti negli spazi scolastici o nelle attività | Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni, convertito in attività di cittadinanza attiva e solidale. Attivazione immediata di | Docente, Consiglio di Classe (solo componente docenti), Dirigente Scolastico | Presentazione del caso al Dirigente da parte del coordinatore di classe non appena accertato il fatto. Comunicazione alle famiglie tramite Registro elettronico e/o fonogramma, raccomandata/PEC. |

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| fuori sede. | un dialogo con i servizi sociali per il supporto educativo. | | Convocazione del Consiglio di Classe entro tre giorni dall'accaduto e successiva convocazione della famiglia per formalizzare il provvedimento di sospensione. |
|-------------|---|--|--|

Art. 15.1- Impugnazioni

Contro il provvedimento di cui al punto 5 è ammesso ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Dirigente Scolastico dell'Ufficio Scolastico Provinciale (art. 328 commi 2 e 4 del D. lgs. n. 297/94). Contro le sanzioni disciplinari di cui al punto 2 è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia, interno alla scuola.

Art. 15.2- Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito Organo di Garanzia, interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dai genitori nella Scuola Media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale Organo, di norma, è composto da un Docente designato dal Consiglio d'Istituto, da due rappresentanti eletti dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale istituisce un Organo di Garanzia che verifica la corretta applicazione delle suddette normative e dei regolamenti, svolge attività istruttoria, sulla base dell'esame della documentazione acquisita, in caso di reclamo da parte di chiunque abbia interesse ad impugnare le sanzioni disciplinari decise dall'Organo di Garanzia scolastico.

TITOLO III

USO DI SPAZI - LABORATORI – PALESTRA

ART. 16 – Biblioteca e sala teatro

Nella scuola sono istituite due biblioteche e una sala teatro. Deve essere tenuto uno schedario aggiornato delle opere in dotazione. Per un efficace controllo del materiale sono previsti, a fine anno scolastico, inventari da parte dei docenti responsabili. Le delibere sugli acquisti e sulle norme particolareggiate regolanti il funzionamento della biblioteca, competono in ogni caso al consiglio d'istituto.

Regolamento di accesso

- La Biblioteca è aperta all'accesso dei docenti, degli studenti e dei genitori, l'orario di apertura sarà indicato mensilmente dai docenti incaricati.
- L'alunno può chiedere il prestito per massimo un libro per volta.
- La restituzione dei libri deve avvenire entro 30 giorni dalla data del prestito, salvo richieste di proroga per ulteriori 5 giorni.
- Non si consentiranno altri prestiti prima della restituzione dei libri precedentemente presi.
- L'accesso alla biblioteca è consentito ad un solo alunno per classe o alla classe guidata dal professore.
- La consultazione e la manutenzione dei libri devono avvenire con il massimo ordine.
- In caso di smarrimento o lacerazione dei libri, il responsabile è tenuto a risarcire alla scuola la somma corrispondente al costo attuale.
- Nell'uso di videocassette sarà data la precedenza ai docenti le cui classi avranno programmato la visione con congruo anticipo.
- La sala teatro per proiezioni di materiale didattico (videocassette, film, ecc.) deve essere prenotata personalmente dai docenti interessati presso il responsabile designato attraverso la compilazione del registro dei prestiti con un minimo di ventiquattro ore prima del loro utilizzo.
- Il materiale didattico preso in prestito dai docenti deve essere ritirato e consegnato dai medesimi in biblioteca lo stesso giorno del loro utilizzo o al massimo il giorno successivo.
- I docenti sono gli unici responsabili del materiale didattico preso in uso e ne rispondono personalmente.

- I vocabolari sono riservati per uso collettivo della classe e non possono essere dati in prestito per uso individuale.

ART. 16.2 - Laboratori e altri spazi

- laboratorio informatico multimediale
- laboratorio linguistico
- laboratorio musicale
- laboratorio artistico

Per accedere ai vari laboratori l'insegnante prende in consegna le chiavi affidate al collaboratore scolastico o al responsabile designato e firma il registro di presenza. Nel registro devono essere annotate l'ora d'ingresso e l'ora di uscita dal laboratorio. Nel caso abbia riscontrato anomalie del sistema o guasti, l'insegnante compila il "foglio annotazioni", che si trova nel registro, specificando il momento e le modalità con cui tali anomalie o guasti si sono evidenziati. I collaboratori provvederanno a consegnare il foglio ai responsabili del laboratorio per le necessarie verifiche. E' severamente vietato lasciare la classe, o anche un gruppo limitato di alunni, in laboratorio senza la necessaria sorveglianza. Se l'insegnante deve allontanarsi, informa un collaboratore scolastico che eserciti la sorveglianza in sua assenza. In ogni caso gli alunni non possono accedere al laboratorio in assenza di adulti responsabili. Per il laboratorio di informatica è vietato: a) riprodurre programmi appartenenti alla Scuola per uso esterno; b) introdurre nei sistemi ed utilizzare in modo sistematico dischi o programmi esterni. Tenere presente che l'introduzione di programmi esterni comporta non solo il pericolo di virus informatici, ma anche problemi di natura legale, in quanto i programmi utilizzati sui computer della Scuola devono essere forniti di regolare licenza. Gli insegnanti possono chiedere di avere in dotazione uno o più floppy disk appartenenti alla Scuola; questi dischi devono essere riconsegnati alla fine dell'anno scolastico; il loro contenuto, a richiesta, sarà preservato per utilizzo futuro. Se l'insegnante vuole sperimentare un programma esterno per uso didattico, deve effettuare gli opportuni controlli inerenti alla sicurezza del sistema. Nel caso si svolga nel laboratorio un corso esterno in orario extrascolastico, la responsabilità, riguardo all'attuazione di questo regolamento, compete al docente del corso. Al momento dell'ingresso in laboratorio non è, quindi, necessario che tutti i partecipanti al corso firmino il registro, ma solo il docente responsabile è tenuto a farlo.

CONSERVAZIONE STRUTTURE E DOTAZIONI

ART. 17 - Conservazione delle strutture e delle dotazioni.

Ogni laboratorio ha un responsabile eletto dal Collegio Docenti all'inizio dell'anno. Gli utenti devono operare in modo da mantenere integro il materiale in dotazione. Nell'eventualità di un danno ritenuto doloso e di una certa entità a strutture e dotazioni si provvederà alla richiesta di risarcimento nei confronti degli alunni responsabili. In caso di non accertamento delle responsabilità individuali si valuterà l'ipotesi di un contributo da parte dell'intero gruppo.

TITOLO V

MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON STUDENTI E GENITORI

ART. 18 - Uso del diario scolastico.

Si fissa il principio del Diario Scolastico personale come mezzo di comunicazione privilegiato tra Scuola e Famiglia, in modo che ciascun genitore o chi ne fa le veci sia coinvolto alla vita della scuola.

Il Diario scolastico deve essere visionato e firmato frequentemente (anche quotidianamente) dalle famiglie degli alunni. Deve inoltre essere tenuto in modo ordinato, serio e consono alla sua funzione.

ART. 19 - Rapporti con le famiglie.

I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della scuola, la loro attiva partecipazione si concretizza in questi precisi momenti:

- nel consiglio di classe
- nell'assemblea di classe
- nell'assemblea generale dei genitori di tutta la scuola nel consiglio di Istituto in qualità di membri e come uditori. I genitori attuano il rapporto quotidiano con la scuola mediante il controllo costante del diario scolastico.

In ogni caso gli insegnanti e il preside auspicano di poter avere contatti personali con i genitori, soprattutto quando si denota uno scarso profitto o un comportamento scorretto.

I rapporti scuola - famiglia e gli incontri con gli altri istituti di istruzione per la continuità didattica e per l'orientamento saranno svolti secondo le decisioni stabilite dal collegio sono regolati nel seguente modo: Incontri con le famiglie degli allievi frequentanti le classi V elementare nel mese di gennaio finalizzati alla conoscenza della Istituzione scolastica per permettere una consapevole scelta ed illustrare P.O.F. e Carta dei Servizi.

Incontri nei Consigli delle classi prime per illustrare le schede di valutazione dell'alunno e per illustrare la programmazione didattica. Tali incontri si effettuano nel periodo iniziale della scuola

Incontri dei Consigli di classe con i genitori per illustrare la programmazione educativa sia del I quadrimestre che del II quadrimestre, la situazione della classe, le problematiche educative degli adolescenti e tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

Incontri individuali docenti-genitori sia nelle mattine secondo l'orario di ricevimento degli insegnanti che in due pomeriggi di ricevimento generale.

Incontri per appuntamento nella mattinata concordati preventivamente mediante avviso scritto.
Incontri per distribuzione schede di valutazione.

Incontri nell'ambito di progetti approvati dal Collegio Docenti.

Incontri per l'orientamento scolastico e professionale finalizzato alla scelta della scuola media superiore.

TITOLO VI

SVOLGIMENTO COORDINATO DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

Per consentire il fine fondamentale del buon funzionamento della scuola, con gli altri criteri operativi, ognuno degli organi collegiali, fatte salve le autonomie di competenza attribuitegli dalla legge, opererà con opportuno coordinamento della propria azione con quella degli altri organi. A tale riguardo si fissa il principio di un interscambio di informazioni sulle deliberazioni adottate e sugli indirizzi assunti e reciproca consultazione, con le modalità di volta in volta ritenute più idonee nel trattare le varie questioni prese in esame. Gli organi collegiali che più direttamente sono

interessati alla formulazione di proposte relative all'attività didattica ed alla eventuale sperimentazione (consigli di classe e collegio docenti) dovranno programmare, in relazione alle competenze loro attribuite dalla Legge, la loro attività nel tempo.

Il Consiglio d'Istituto indicherà i criteri di coordinamento della attività autonoma di tutti gli altri organi entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico. Entro lo stesso termine il Consiglio d'Istituto deciderà per l'eventuale adattamento del calendario scolastico. Il Consiglio di Istituto prima di deliberare su questioni di particolare importanza per la scuola può decidere di consultare gli altri Organi Collegiali. Per quanto riguarda il reclutamento di esperti esterni le linee guida saranno deliberate dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto.

ART. 20 - Consiglio di Istituto.

Il Consiglio d'Istituto viene eletto ed è composto secondo quanto previsto dal D.L. 16/4/94 n.297. Per quanto riguarda le competenze si fa esplicito riferimento agli art.8-10.

ART. 21- Modalità di elezione del Presidente e del Vicepresidente.

Dopo aver esperito i tentativi dell'art.10 del DL. 16/4/94-297 a parità di voti ottenuti nella terza votazione, sarà eletto il rappresentante dei genitori la cui lista nelle elezioni del Consiglio abbia riportato più voti e che abbia ottenuto più preferenze nella medesima lista. Il Consiglio elegge anche un Vice-Presidente fra i genitori componenti il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

ART. 22 - Giunta esecutiva.

La Giunta Esecutiva, è composta ed eletta secondo le modalità previste dall'art.10 del DL 297 del 16/4/94. Non ha mai potere deliberante; deve essere convocata dal Dirigente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno due membri. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai membri almeno 3 giorni prima della seduta o 24 ore prima in caso d'urgenza. Ai membri della Giunta devono essere forniti in tempo i documenti necessari per aggiornarsi sull'O.d.G.

ART. 23 - Modalità di convocazione del Consiglio: seduta ordinaria.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentita la Presidenza della Giunta Esecutiva, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni due mesi nel periodo delle lezioni scolastiche, una volta prima dell'inizio e una volta a conclusione delle medesime, in seduta ordinaria (possibilmente in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei membri). Nel restante

periodo dell'anno, la convocazione Ordinaria avviene solo su richiesta della maggioranza dei membri.

ART. 24- Seduta straordinaria.

Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta venga fatta richiesta:

1. da almeno 1/3 dei suoi membri
 2. dalla Giunta Esecutiva
 3. dal Collegio dei docenti a maggioranza dei membri effettivi
 4. dall'assemblea dei rappresentanti o dal Comitato Genitori eletti in seno ai Consigli di classe
 5. dal 25% dei genitori aventi il diritto di voto nelle elezioni degli organismi collegiali a durata annuale
- La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'O.d.G. E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione che comunque non può essere rinviata per più di 10gg. oltre il termine indicato nella richiesta.

ART. 25- Avviso di convocazione del Consiglio.

L'avviso di convocazione del Consiglio, firmato dal Presidente, deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta e deve essere diramato a cura degli uffici di segreteria ai membri almeno 5gg. prima della riunione; solo in caso d'urgenza la convocazione è ammessa 2 giorni prima. L'avviso comunicante la convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere inviato per conoscenza a tutti i membri dei consigli di classe e affisso all'albo della scuola.

ART. 26 - Ordine del giorno.

L'O.d.G., formulato dal Presidente, d'intesa con la Giunta, deve sempre tenere conto di ciò che è emerso nel corso dell'ultimo Consiglio e delle istanze presentate per iscritto, in tempo utile, dai singoli Consiglieri, nonché degli argomenti proposti da tutti gli organi presenti nell'Istituto.

ART. 27 - Sedute del Consiglio di Istituto.

Il Consiglio si riunisce normalmente, nella sede della scuola. L'ordine di discussione degli argomenti può essere variato dal Consiglio. Qualora non si riescano ad esaurire i punti all'ordine del giorno, il Consiglio può autoconvocarsi in seduta stante nel giorno e nell'ora concordati. Di regola il Consiglio si riunisce per non più di tre ore per seduta, saranno gli stessi presenti a decidere a maggioranza il proseguimento della seduta o l'aggiornamento o il rinvio ad altro Consiglio da programmare. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi (il voto

"espresso" non tiene conto degli astenuti). In caso di parità prevale il voto del Presidente. All'inizio di ogni seduta, il Presidente o il segretario dà lettura del verbale precedente, mettendolo poi in approvazione per la ratifica.

ART.28 - Diritti e doveri dei membri del Consiglio.

I membri del Consiglio possono, durante l'orario di servizio, accedere agli uffici di segreteria per avere tutte le informazioni e farsi copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. I membri del Consiglio possono usufruire per i lavori del consiglio stesso dei mezzi in dotazione alla segreteria. Ogni membro del Consiglio può richiedere al Presidente, o al Dirigente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta delle deliberazioni validamente adottate. Dopo 3 assenze consecutive non giustificate il consigliere decade dall'incarico su delibera del Consiglio, che provvede alla sua sostituzione, secondo le norme di Legge. Inoltre il consigliere decade per dimissioni o per perdita dei requisiti di eleggibilità. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il vice-Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

ART. 29 - Prerogative del Presidente.

Il presidente ha diritto di libero accesso nei locali della scuola, durante il normale orario di servizio, di usufruire dei servizi di segreteria, di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione.

ART. 30 - Pubblicità degli atti.

Gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati, mediante affissione, in un apposito albo della scuola. La pubblicità riguarda i pareri e le deliberazioni nella loro veste di documenti conclusivi, che rappresentano manifestazioni di volontà o di giudizio del Consiglio. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10gg.

Chiunque, a proprie spese, può ottenere dalla segreteria delle scuole copia degli atti pubblicati. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo contrarie richieste dell'interessato.

ART.31 - Uso dei locali e delle attrezzature scolastiche.

Il Consiglio d'Istituto consente l'utilizzo delle attrezzature e dei locali della scuola anche al di fuori dell'orario scolastico normale secondo quanto disposto dall'art.13 della L. n.5 1/7/1977.

ART. 32 - Decadenza per dimissioni o per sfiducia.

Oltre ai casi previsti dalla legge, i membri del Consiglio d'Istituto decadono dall'incarico in seguito a dimissioni o per sfiducia espressa dal Consiglio. La "motivazione di sfiducia" può essere avanzata nei confronti dei membri, per iniziativa scritta e motivata da almeno 1/3 dei membri del Consiglio medesimo. La mozione di sfiducia deve essere posta in discussione a cura della Presidenza del Consiglio d'Istituto e quest'ultimo deve pronunciarsi, con apposita votazione, sull'accoglimento o meno della mozione stessa che dovrà ottenere almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

TITOLO VII

ALTRI ORGANI COLLEGIALI.

ART. 33 - Consigli di classe.

Il Consiglio di classe convocato dal Dirigente scolastico si riunisce, in linea di massima, in seduta ordinaria secondo il calendario delle attività predisposto dal dirigente scolastico e approvato dal Collegio dei docenti; in seduta straordinaria, su richiesta di almeno un quinto dei genitori della classe o dei docenti. Il Consiglio di Classe, favorevole la maggioranza dei membri, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto (nel caso in cui si verifichino spese) e dal Collegio dei Docenti, ha la facoltà di convocare e di servirsi di esperti che contribuiscano a risolvere o a chiarire i problemi di carattere didattico, psicologico, orientativo, professionale, di cui si vede investito. I Consigli di Classe, salvo diverse disposizioni di legge, possono essere aperti a tutti i genitori della classe che, dietro richiesta, possono riunirsi anche separatamente. Il Consiglio di classe promuove lo scambio fra insegnanti, genitori e studenti delle reciproche esperienze didattiche, educative e sociali, per favorire il coordinamento delle attività relative. Il Consiglio di classe redige, entro il mese di novembre di ogni anno e sulla base della programmazione d'istituto, un programma coordinato di attività curriculari funzionali alle esigenze della classe ed integrative per i singoli, per realizzare la formazione culturale, sociale, umana degli alunni, l'integrazione degli stessi nel gruppo e assicurare l'ottimizzazione del servizio. Inoltre, il Consiglio di classe, entro il termine sopradetto, stabilisce piani di lavoro ed interventi aggiuntivi per approfondire aspetti e punti dei programmi vigenti, attraverso scelte, integrazioni, aggiornamento degli insegnanti, in ordine agli obiettivi di istruzione, formazione, integrazione da realizzare nell'Istituto e sulla base delle esigenze di sperimentazioni in atto.

ART. 34 - Assemblea di classe.

All'inizio dell'anno scolastico, la prima convocazione dei genitori delle singole classi è disposta dal Preside. Successivamente le assemblee di classe sono convocate dai genitori eletti nei consigli di classe come previsto dall'art.437 del DPR 31/5/74 n.416.

ART. 35 - Assemblea generale dei genitori.

L'assemblea generale dei genitori, a termine dell'art.15 del DL 297/94 deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento. Tale regolamento dovrà essere inviato in visione al Consiglio di Istituto. Il Presidente e il vice presidente dell'assemblea, durano in carica limitatamente alla durata dell'anno scolastico. Compito del Presidente e del vice presidente dell'assemblea generale è di convocare l'assemblea dei genitori, di dirigere i lavori durante le assemblee, di presentare eventuali richieste decise dall'assemblea generale degli organi collegiali della scuola. L'assemblea dei genitori può essere convocata anche a richiesta della maggioranza del comitato dei genitori, ove sia costituito, da 1/3 dei genitori. All'inizio dell'anno scolastico la prima riunione, da tenersi comunque entro il primo mese dall'inizio delle lezioni, sarà convocata dal Consiglio di Istituto. E' facoltà del Consiglio di Istituto di convocare eventuali altre riunioni dell'assemblea generale dei genitori.

ART. 36 – Il Collegio dei Docenti

Le competenze del collegio dei docenti sono:

- a) l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa;
- b) l'adeguamento dei programmi d'insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare;
- c) l'adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell'organizzazione scolastica;
- d) la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;
- e) la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni;
- f) l'adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici
- g) l'approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole.

h) la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica

i) lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti;

j) la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio.

k) l'identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F, con la definizione dei criteri d'accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;

l) la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all'insegnamento.

Formula inoltre proposte e/o pareri:

a) sui criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti e sull'orario delle lezioni;

b) su iniziative per l'educazione alla salute e contro le tossicodipendenze;

c) sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza.

Il collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del servizio del personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto.

Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell'istituto ed è presieduto dal dirigente scolastico; ne fanno parte anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano.

Nel caso di aggregazioni di più scuole, viene costituito un unico collegio articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti nella nuova istituzione. Per alcune questioni esso sarà riunito nella totalità delle sue sezioni, mentre per altre, riferite alla singola scuola, il dirigente scolastico riunirà separatamente le diverse sezioni.

Il collegio si riunisce ogni volta che il dirigente scolastico lo ritenga necessario o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal capo d'istituto ad uno dei

collaboratori. Riguardo le deliberazioni le disposizioni da prendere a riferimento sono rinvenibili nell'art. 37 del T.U. che prevede al comma 2 un quorum costitutivo (o strutturale) : per la valida costituzione in adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e un quorum deliberativo (o funzionale) : affinché il collegio, validamente costituitosi in adunanza, possa poi positivamente adottare una deliberazione, è necessario che quest'ultima ottenga la maggioranza assoluta (metà + uno) dei voti validamente espressi – non vengono conteggiate le schede bianche, nulle o astenuti) . In caso di parità, prevale il voto del presidente.

L'indirizzo interpretativo prevalente (sia in dottrina, sia in giurisprudenza) ritiene che gli astenuti incidono sul calcolo del quorum strutturale contribuendo a formare il numero dei partecipanti all'adunanza ma non sul computo del quorum funzionale, esattamente come accade nel caso in cui vi siano voti nulli. Di conseguenza, una delibera è da considerare approvata quando riporta voti a favore pari alla metà più uno del totale di coloro che hanno concretamente e validamente espresso il voto (positivo o negativo), esclusi gli astenuti. L'allontanamento di persone durante le votazioni non ha incidenza sul quorum funzionale. Colui che partecipa all'adunanza e poi si assenta al momento della votazione, per ciò stesso non esprime un voto valido (positivo o negativo) di cui si possa tener conto. Riguardo il quorum strutturale la constatazione della validità della seduta ad inizio seduta fa presumere la presenza del numero legale, salvo verifica contraria prima però della votazione.

LA VERBALIZZAZIONE

La manifestazione di volontà dell'organo collegiale deve essere documentata mediante la redazione del processo verbale della seduta. La redazione del processo verbale può essere legittimamente fatta sulla scorta di appunti che siano stati trascritti durante lo svolgimento della seduta e, perciò, successivamente alla seduta stessa. La lettura e l'approvazione del verbale della seduta, infatti, costituiscono adempimenti che possono essere assolti non necessariamente nel corso della stessa adunanza, ma anche nell'adunanza successiva (Cons. Stato – Sez. VI – 9 gennaio 1997, n. 1).

Pertanto, le correzioni del verbale portato all'approvazione dei componenti nella seduta successiva, vanno inserite nel verbale della seduta di approvazione del verbale medesimo, che, conseguentemente, andrà corretto secondo le indicazioni di coloro che non hanno riconosciuto corretta la verbalizzazione. Il verbale è l'unico mezzo attraverso il quale la deliberazione collegiale può essere conosciuta all'esterno e attraverso il quale ne può essere provata l'esistenza. Esso, in particolare, non potrebbe essere sostituito da dichiarazioni postume rese dai componenti del collegio.

I verbali vanno trascritti da chi svolge le funzioni di segretario dell'organo collegiale su appositi registri a pagine numerate. Nel procedere alla verbalizzazione della seduta di un organo collegiale non è necessario che siano indicate e trascritte minuziosamente le opinioni espresse dai singoli soggetti intervenuti nella discussione, ma è sufficiente che siano riportate, anche in maniera stringata e sintetica, tutte le attività ed operazioni compiute oggetto di deliberazione. (Cons. Stato - Sez. IV- 25 luglio 2001, n. 4074). Ogni singolo membro dell'organo collegiale può tuttavia chiedere che sue dichiarazioni siano riportate a verbale presentando al verbalizzatore dichiarazione scritta da allegare al verbale. Tale facoltà serve a far sì che la verbalizzazione sia completa e chiarificatrice del proprio pensiero e quindi priva di errate interpretazioni.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

il patto di corresponsabilità fra Scuola e Famiglia dello Studente si ispira ai principi generali sui quali è fondato il Regolamento di Istituto ed ogni altra forma di regolamentazione della vita all'interno dello stesso, nell'osservanza del complesso di leggi e norme alle quali è comunque soggetta tutta l'attività didattica ed educativa in generale della scuola statale italiana. Esso è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma e utenza; il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità educative del Piano dell'Offerta Formativa e il successo scolastico degli studenti.

P.T.O.F. e REGOLAMENTO d'ISTITUTO

La scuola si impegna a formulare un PTOF rispondente ai bisogni dell'alunno e proporre un Regolamento d'Istituto essenziale ed esaustivo.

La famiglia si impegna a conoscere il P.O.F. e il Regolamento d'Istituto e a condividerne i contenuti, collaborare con la scuola nella definizione/modifica di tali documenti.

L'alunno si impegna a prendere coscienza del percorso predisposto dalla scuola e assumere un atteggiamento positivo nei confronti delle attività scolastiche.

RESPONSABILITÀ

La scuola si impegna a favorire un ambiente adeguato al massimo sviluppo delle capacità dell'alunno e al suo successo scolastico.

La famiglia si impegna a considerare la funzione formativa della scuola e dare ad essa la precedenza in confronto ad altri impegni extrascolastici.

L'alunno si impegna a considerare la scuola il principale impegno.

VITA SOCIALE

La scuola si impegna a promuovere rapporti positivi tra alunni e insegnanti, stabilendo regole certe e condivise.

La famiglia si impegna a condividere con la scuola le regole del vivere civile, dando importanza alla buona educazione e al rispetto degli altri e delle cose di tutti in modo da dare continuità all'azione educativa.

L'alunno si impegna a prendere coscienza delle regole della vita scolastica e rispettarle garantendo a se stesso e ai compagni il diritto allo studio, a rispettare le persone, le cose, gli arredi e le strutture della scuola.

INTERVENTI EDUCATIVI

La scuola si impegna a promuovere negli alunni un comportamento corretto e, se necessario, a dare sanzioni che abbiano un reale significato formativo nel pieno rispetto del Regolamento d'Istituto.

La famiglia si impegna a condividere e sostenere le sanzioni della scuola, garantendone l'applicazione facendo riflettere il figlio sulla loro finalità educativa e a risarcire eventuali danni.

L'alunno si impegna a rispettare il regolamento d'Istituto, evitando comportamenti negativi e a comprendere il valore formativo di eventuali sanzioni.

INTERVENTI DIDATTICI INDIVIDUALIZZATI

La scuola si impegna a portare tempestivamente a conoscenza dell'alunno e della famiglia di eventuali cambiamenti significativi del rendimento scolastico e predisporre interventi di recupero.

La famiglia si impegna a prendere periodico contatto con gli insegnanti (ricevimento/udienze) e collaborare con loro per l'attuazione di strategie di recupero/miglioramento del profitto e del comportamento

L'alunno si impegna a seguire le indicazioni degli insegnanti, dimostrare sempre il necessario impegno nello studio, approfittare delle strategie di recupero attuate dalla scuola.

TEMPI

La scuola si impegna a garantire il monte ore previsto nel rispetto del calendario scolastico annuale

La famiglia si impegna a garantire la regolarità della frequenza e la puntualità del figlio, a giustificare sul libretto eventuali assenze, ritardi, permessi di uscita e/o entrata, a firmare gli avvisi e le valutazioni tempestivamente.

L'alunno si impegna a rispettare l'orario scolastico, a presentarsi con la giustificazione firmata dai genitori per le assenze, i ritardi, i permessi d'uscita/entrata, a far firmare gli avvisi e le valutazioni tempestivamente.

COMPITI A CASA

La scuola si impegna a assegnare i compiti a casa in coerenza con il percorso didattico, tenendo conto delle possibilità e capacità degli alunni di gestire il tempo necessario alla loro esecuzione.

La famiglia si impegna a monitorare lo svolgimento dei compiti, limitandosi a controllare la loro esecuzione

L'alunno si impegna a prendere nota dei compiti assegnati, svolgerli regolarmente, studiare con assiduità.

VALUTAZIONE

La scuola si impegna a controllare con regolarità gli elaborati, correggerli in tempi brevi e garantire la trasparenza nella valutazione.

La famiglia si impegna a collaborare per potenziare nel figlio una coscienza delle proprie risorse e dei propri limiti, riconoscendo anche il valore formativo dell'errore.

L'alunno si impegna a assumere le proprie responsabilità, riconoscere le proprie attitudini e considerare l'errore occasione di miglioramento, a riferire correttamente in famiglia le valutazioni degli insegnanti.

VIGILANZA

La scuola si impegna a assicurare la vigilanza degli alunni per tutto il periodo di permanenza a scuola e nello specifico dal momento in cui entrano nel portone dell'Istituto e fino a quando ne escono.

La famiglia si impegna a acquisire consapevolezza che la scuola assicura la vigilanza degli alunni a partire dal loro ingresso nel portone della scuola e fino a quando ne escono.

PRIVACY

La scuola si impegna ad assicurare, nel trattamento dei dati sensibili, il rispetto della privacy di ciascun alunno.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235)

Il genitore/affidatario e il Dirigente Scolastico

Visto l'art. 3 del DPR 235/2007; Preso atto che:

- La formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica;
- la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali, strutture, tempi, organismi ecc che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;

sottoscrivono il presente patto educativo di corresponsabilità

Il genitore, sottoscrivendo il presente patto, assume impegno:

- ad osservare le disposizioni in esso contenute e a sollecitarne l'osservanza da parte dell'alunno; ed è consapevole che
- le infrazioni disciplinari da parte dell'alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari così come previsto nel regolamento di disciplina.

Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell'istituzione scolastica e responsabile gestionale assume impegno:

- a garantire la corretta applicazione delle regole stabilite.

I docenti Referenti per la Valutazione

Ins. Bocchiunfuso Franca (Scuola Primaria)

